



Tribunale di Bari  
Sezione Crisi d'Impresa e dell'insolvenza

RG: 70 – 1/2024

Il Giudice delegato, dott.ssa Assunta Napoliello

letta la proposta di ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti depositata da  
in data 14.02.2024 ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I.

(D.Lgs. n. 14/2019);

letti i documenti depositati unitamente al ricorso e quelli inviati a seguito di richiesta di integrazione;

ritenuta la propria competenza;

lette le relazioni e le attestazioni del Gestore della Crisi Avv. Angela Monica De Meo; rilevato che alla proposta sono allegati gli elenchi previsti dall'art. 67 comma 2 L. cit., e la relazione del Gestore della crisi contiene le attestazioni prescritte dall'art. 68 c. 2 e 3 L. cit.;

rilevata l'assenza di condizioni soggettive ostative ex art. 69 L. cit.;

esaminati gli atti e ritenuto, allo stato, che nulla osti all'ammissione della proposta e del piano ivi contenuto;

ritenuto che la fattibilità del piano possa essere compromessa dalle trattenute a titolo di cessione del quinto operate sullo stipendio percepito dalla istante e in favore di IBL Banca s.p.a.;

dispone

- l'ammissione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti presentata da
- che, a cura del professionista che svolge le funzioni di Gestore della crisi, il piano e il presente Decreto siano comunicati a tutti i creditori entro trenta giorni dal presente Decreto;
- che entro lo stesso termine la proposta e il presente Decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili e riservati inerenti la condizione del ricorrente e le ragioni del sovraindebitamento, a cura del Gestore della crisi sui siti ufficiali del tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it) e [www.giustizia.bari.it](http://www.giustizia.bari.it), con spese a carico dell'istante;
- che i creditori, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 70 comma 1 D.Lgs. 14/2019, comunichino al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificato, con l'avvertenza che in mancanza le comunicazioni successive saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; avverte i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del Gestore della crisi, indicato nella comunicazione;



- che il Gestore della crisi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine ex art. 70 comma 3 L. cit., sentito il debitore, dovrà riferire al Giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

avverte

il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

dispone

la sospensione della cessione di quinto sullo stipendio della debitrice

riserva

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC.

Si comunichi a cura della Cancelleria ai ricorrenti e all'Avv. Angela Monica De Meo nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Bari, 23.04.2024

Il Giudice  
dott.ssa Assunta Napoliello

